



CITTA' DI CAMPOROSSO
Provincia di Imperia

COPIA

N. 38

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria in seduta Pubblica di **Prima CONVOCAZIONE**

OGGETTO :
APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI.

L'anno duemiladiciannove, addì **venticinque**, del mese di **novembre**, alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr./As.
GIBELLI Davide	Sindaco	P
MORABITO Maurizio	Consigliere	P
CELI Cristiana	Consigliere	P
ARSI' Domenica	Consigliere	P
CORDI' Francesco	Consigliere	P
SEIMANDI Selenia	Consigliere	P
CANNATARO Marco	Consigliere	P
RAIMONDO Fulvia	Consigliere	P
MOIO Silvia	Consigliere	P
FRENO Vincenzo	Consigliere	P
CANALE Sara	Consigliere	P
BACIGALUPPI Marco	Consigliere	A
GRIMALDI Davide	Consigliere	P
Totale		12 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott. **PRATA Marcello** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **GIBELLI Davide** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che in data 9 marzo 1995 veniva approvato il “Regolamento per l'erogazione di Servizi Sociali nel Distretto Sociale n. 3, Ambito n. 1” composto da 14 articoli;

CONSIDERATO:

- che nel corso di tutti questi anni sono notevolmente mutati i bisogni della comunità ed è intervenuta una serie di disposizioni normative, tra le quali anche quelle relative all'applicazione dell'ISEE, “Indicatore della situazione economica equivalente” di cui al D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109 e il successivo DPCM n. 159 del 5.12.2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
- che le disposizioni di cui al sopracitato Regolamento Comunale del 1995 risultano ormai superate, tanto da richiederne una completa revisione;
- che la Legge di Riforma del Welfare - Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e la successiva Legge Regionale della Liguria 24 maggio 2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari” richiedono alle amministrazioni locali un approccio nuovo e diverso alla programmazione delle politiche sociali;
- che la concessione di contributi e di altri benefici economici deve essere subordinata alla predeterminazione e pubblicazione da parte dell'Amministrazione procedente dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione stessa deve attenersi;
- che risulta indispensabile rendere quanto più trasparente possibile il processo decisionale che seleziona i beneficiari all'accesso ai servizi e alla concessione dei contributi e in che misura;

RAVVISATA la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di rivedere il “Regolamento per l'erogazione di Servizi Sociali nel Distretto Sociale n. 3, Ambito n. 1” e procedere all'adozione di un nuovo Regolamento per gli interventi e i servizi sociali a favore delle persone che tenga conto degli aggiornamenti legislativi intervenuti in materia nel corso degli anni;

DATO ATTO che a tal fine l'Ufficio Servizi Sociali ha predisposto l'allegata bozza di “Regolamento Generale in materia di Servizi Sociali”, composto da n. 25 articoli;

PRESO ATTO dell'avvenuta approvazione dell'allegata bozza di “Regolamento Generale in materia di Servizi Sociali” anche da parte dei Comuni dell'A.T.S. n. 2 Val Nervia, mediante i seguenti provvedimenti:

- Comune di Apricale D.C.C. n. 10 del 09.04.2019;
- Comune di Castelvittorio D.C.C. n. 15 del 09.05.2019;
- Comune di Dolceacqua D.C.C. n. 13 del 06.05.2019;
- Comune di Isolabona D.C.C. n. 14 del 30.03.2019;
- Comune di Pigna D.C.C. n. 19/2919 del 11.05.2019;
- Comune di Rocchetta Nervina D.C.C. n. 9 del 29.03.2019;

CON VOTI n. 12 FAVOREVOLI SU N. 12 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI, resi ed espressi per alzata di mano dai componenti presenti;

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare, così come approva, l'allegato REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI formato da n. 25 articoli che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che con l'approvazione del presente “Regolamento generale in materia di Servizi Sociali”, viene abrogato ogni altro regolamento, o disposizione nella stessa materia, precedentemente approvato;

3. di dare atto che l'allegato Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività del presente provvedimento.



COMUNE DI CAMPOROSSO
PROVINCIA DI IMPERIA

A.T.S. N. 2 VAL NERVIA

REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

Approvato con D.C.C. n

del

	ISEE inferiore a € annui	ISEE tra (MV x 1,57)	ISEE tra (MV x 2,04)	ISEE tra (MV x 2,46)
	6.596,46*	6.596,46 e 10.356,44	10.243,58 e 13.456,78	13.310,13 e 16.227,30 (o oltre)
QUOTA UTENTE**	5,00	7,00	8,00	10,00

*Minimo vitale INPS anno 2018

**Quote stabilite con DGC n. 90 del 12.08.2009

2. La Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale n. 2 Val Nervia ha facoltà, annualmente, di rivedere i sopraindicati valori per adeguarli al costo della vita e le relative quote di partecipazione da parte degli utenti. Le variazioni dovranno essere formalizzate con Deliberazione di Giunta del Comune di Camporosso in qualità di capofila dell'ATS.
3. Al richiedente che rifiuta di presentare l'attestazione ISEE verrà richiesto il versamento dell'intero costo orario a carico del Comune/ATS;
4. La modalità di pagamento è anticipata per "l'acquisto" di n. 10 ore di servizio mediante versamento su conto corrente postale del Comune di Camporosso in qualità di Comune capofila dell'ATS n. 2 Val Nervia. Le ore effettivamente svolte verranno registrate dall'operatore domiciliare su apposita scheda, contenente n. 10 caselle del "valore" di n. 1 ora ciascuna, conservata dall'utente presso il proprio domicilio.

Art. 21

Servizio Refezione Scolastica: soglie d'accesso per la riduzione del costo a carico della famiglia o per l'erogazione di contributo economico finalizzato

1. All'utente che usufruisce del Servizio di Refezione Scolastica viene richiesto l'acquisto dei buoni pasto le cui tariffe, trattandosi di Servizio Comunale (e non gestito in forma associata dall'A.T.S.) vengono stabilite dalle varie Amministrazioni Comunali per il proprio territorio.
2. Su richiesta dei paganti, sono previste riduzioni sul costo del buono pasto in favore degli alunni residenti nel Comune di Camporosso e frequentanti le Scuole dell'Infanzia e le Scuole Primarie del territorio comunale, e precisamente:
 - a. utenti appartenenti a nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 4.000,00: riduzione del 50% sul costo per l'acquisto del buono pasto;
 - b. utenti appartenenti a nuclei familiari il cui ISEE è superiore a € 4.000,00 e pari o inferiore a € 5.000,00: riduzione del 25% sul costo per l'acquisto del buono pasto;
 - c. utenti appartenenti a nuclei familiari il cui ISEE è superiore a € 5.000,00: nessuna riduzione sul costo per l'acquisto del buono pasto.
3. E' prevista la possibilità da parte di tutti i Comuni dell'A.T.S. n. 2, su richiesta dei paganti e su proposta motivata da parte dell'Assistente Sociale, di concedere, in favore degli alunni residenti nei suddetti Comuni e frequentanti le Scuole del territorio o territori limitrofi, un contributo economico finalizzato all'acquisto dei buoni pasto (o al parziale rimborso della spesa sostenuta), il cui importo sarà equivalente a quello che sarebbe, in base all'ISEE e alle sopracitate soglie, l'importo relativo alla percentuale di riduzione sul costo del buono pasto stabilito da ogni Comune per il proprio servizio di Refezione Scolastica.
4. Preso atto delle soglie d'accesso ISEE sopra indicate, possono accedere alle agevolazioni o ai contributi di cui al presente articolo:

- a. i richiedenti il cui patrimonio immobiliare sia limitato esclusivamente alla casa di abitazione del nucleo;
- b. i richiedenti che non abbiano intestato a loro nome (o a nome di altri componenti il nucleo familiare) autoveicoli nuovi immatricolati negli ultimi 12 mesi oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250cc immatricolati negli ultimi 36 mesi;
5. Non possono accedere alle agevolazioni o ai contributi di cui al presente articolo i richiedenti che abbiano contratto un debito relativamente all'acquisto dei buoni pasto, salvo provvedano al saldo del debito o, in casi particolari, su proposta debitamente motivata da parte dell'Assistente Sociale e sua relazione.

CAPO IV **(PROMOZIONE SOCIALE E SUSSIDIARIETA')**

Art.22 **Promozione dei servizi di comunità**

1. Il Comune/ATS riconosce e promuove i servizi di comunità come parte integrante e necessaria del sistema locale dei servizi sociali in rete.
2. Il Comune/ATS, nell'organizzazione e nella gestione del sistema locale dei servizi sociali in rete:
 - a. promuove le attività rivolte a prevenire il disagio sociale e ad offrire opportunità di relazione e di vita attiva;
 - b. promuove attività di sensibilizzazione, informazione e formazione, finalizzati ad incrementare il senso di cittadinanza, la solidarietà tra le culture e le generazioni, la parità tra uomo e donna, l'inclusione sociale delle persone svantaggiate;
 - c. favorisce e sostiene le iniziative, anche di carattere sperimentale e innovativo, di aggregazione e di auto organizzazione degli utenti, dei loro familiari e dei cittadini;
 - d. promuove, al fine di assicurare la continuità e l'efficacia nel tempo degli interventi assistenziali, le attività rivolte a favorire ed accompagnare l'inserimento sociale e lavorativo degli utenti;

Art.23 **Coprogettazione degli interventi sociali**

1. Il Comune/ATS riconosce e promuove l'autonomo esercizio della funzione sociale degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose e degli altri enti privati che non perseguono scopo di lucro.
2. La partecipazione dei soggetti senza scopo di lucro alla programmazione ed alla verifica dell'efficienza del sistema locale dei servizi sociali in rete, si realizza normalmente mediante il concorso alla definizione del Piano di Distretto Sociosanitario.